



COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA.

L'anno duemilasette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 21:00 nella sale delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica.

All'appello sono risultati i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Gasco Rag. Gian Pietro	Sindaco	X	
2.	Basso P.I. Dario	Vice Sindaco	X	
3.	Massa Prof. Sebastiano	Assessore	X	
4.	Bonelli Umberto	Assessore	X	
5.	Roattino Valter	Assessore	X	
6.	Nasi Pietro	Assessore	X	
7.	Ottobrelli Dr.ssa Fernanda	Assessore		Xgiustificata
8.	Bessone Serenella	Consigliere Anziano	X	
9.	Dragone Andrea	Consigliere	X	
10.	Drai Maria Carla	Consigliere		Xgiustificata
11.	Sappa Miriam	Consigliere	X	
12.	Aragno Dr.ssa Cristina	Consigliere	X	
13.	Masi Dott. Egidio	Consigliere	X	
14.	Ferrua Geom. Renato	Consigliere	X	
15.	Mercantile Maria Luisa	Consigliere	X	
16.	Blengini Dr.Giovanni Andrea	Consigliere	X	
17.	Badino Dott. Andrea	Consigliere	X	

E così il numero di 15 Consiglieri sui 17 assegnati al Comune di cui 17 in carica.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Alberto Perotti Segretario Comunale Capo.

Il Signor Gasco Rag. Gian Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Su invito del Sindaco Presidente Gasco Gian Pietro, relaziona sull'argomento posto all'o.d.g. l'Assessore Nasi Pietro, il quale informa i presenti che il Comune di Vicoforte si è dotato da diversi anni, di un Regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. Lo stesso è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 27.04.1996;

Continua precisando che nel frattempo sono intervenute rilevanti innovazioni normative e precisamente:

- Con deliberazione della Giunta Regionale 05/08/2002, n. 38-6874, è stata disposta la sospensione dell'attività di partecipazione delle ASL alla Commissione Comunale "Parrucchieri, barbieri ed estetisti" a far data dal 01/10/2002;

- La Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", ha introdotto i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore, demandando alle Regioni l'adozione di norme atte a favorire lo sviluppo del settore e definire i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni;

- Infine con Decreto Legge 31/01/2007, n. 7 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" il cui art. 10 ha disposto la "liberalizzazione" delle attività di acconciatore ed estetista;

➤ L'Assessore Nasi Pietro procede evidenziando che, sulla base di quanto sopra esposto occorre rivedere il predetto Regolamento con l'obiettivo di recepire le nuove disposizioni normative, in particolare il D.L. 7/2007, semplificare il più possibile gli adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività e consentire una maggiore libertà all'insediamento di nuovi operatori ed all'apertura dei laboratori;

Pertanto con il nuovo articolato si propongono significative modificazioni al Regolamento del 1996, in particolare:

- migliore definizione delle attività soggette all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetica e delle attività escluse (es. tatuaggio, piercing, etc.);

- soppressione della Commissione comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista; tale Commissione rappresenta infatti un appesantimento procedurale in considerazione che se sussistono tutti i requisiti previsti dal Regolamento nonché la rispondenza dei locali alle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso, la Commissione svolgerebbe una sorta di mera e semplice presa d'atto, anche in considerazione che precedentemente occorreva produrre la richiesta ed ottenere la relativa autorizzazione per poter dare avvio alle predette attività; viceversa ora con le innovazioni intervenute, le stesse sono assoggettate semplicemente a D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) e pertanto decorsi trenta gg. i soggetti presentanti le predette, salvo comunicazioni ostative in caso di difformità riscontrate ed ovviamente non rispondenti a quanto previsto dal Regolamento o di richieste di integrazione di documentazione etc... da parte del Comune, possono dare avvio all'attività. Inoltre in passato alcune sedute erano state caratterizzate da problematiche inerenti la mancanza del numero legale dei componenti della Commissione, le quali, potrebbero attualmente entrare in conflitto con le nuove disposizioni normative, in caso di presenza della stessa;

- migliore definizione dei soggetti che possono essere titolari dell'autorizzazione;

- semplificazione del meccanismo di calcolo delle distanze minime da attività simili per l'apertura di nuovi esercizi;

Pertanto, l'entrata in vigore del Decreto cosiddetto "Bersani bis" (D.L. 31/01/2007, n. 7) avvenuta il 2 febbraio u.s. ha imposto una revisione dei Regolamenti, al fine di recepire la liberalizzazione delle attività di acconciatore ed estetista decisa dal Governo;

L'Assessore Nasi, avanza ribadendo che le attività di acconciatore ed estetista, conseguentemente, possono essere intraprese previa presentazione al Comune di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, essendo stati completamente eliminati i

limiti derivanti dal rispetto di distanze minime tra esercizi simili, sia per le nuove aperture che per i trasferimenti.

L'Assessore Nasi Pietro conclude chiarendo che restano in ogni caso salve le norme legislative e regolamentari in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica e quelle relative alla qualificazione professionale degli operatori e propone pertanto al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, ai sensi della normativa in premessa citata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'ampia ed esauriente relazione dell'Assessore Nasi Pietro;

VISTO che il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista è stato sottoposto all'esame della II Commissione Consiliare Permanente "Programmazione e sviluppo economico" convocata per il giorno 25.06.2007, nonostante la riunione sia risultata informale in considerazione della mancanza del numero legale degli intervenuti;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento con relativa proposta è stato inviato all'Associazione Artigiani ed all'A.S.L. n. 16 in data 07.06.2007, richiedendo alle stesse di prendere visione di quanto contenuto nella predetta documentazione per la parte di competenza e di riferirne eventuali osservazioni entro il 25 giugno u.s., precisando che il mancato riscontro entro tale data equivaleva all'accoglimento di quanto inoltrato; il cosiddetto silenzio/assenso;

PRESO ATTO che l'A.S.L. n. 16 di Mondovì non ha formulato rilievi per la parte di competenza in merito alla documentazione inviata, mentre l'Associazione Artigiani ha comunque espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento comunicandolo con lettera datata 23.06.2007 Prot. N. 8, ritenendo il documento conforme agli indirizzi generali introdotti dalla recente normativa;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTI:

- la Legge 14 febbraio 1963, n. 161
- la Legge 23 dicembre 1970, n. 1142
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174
- la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54
- il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267/2000;

CON votazione resa in forma palese il cui esito è il seguente:

presenti e votanti n. 15
voti favorevoli n. 15
voti contrari n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista nel testo allegato alla presente deliberazione, per le motivazioni in premessa espresse che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che sarà cura provvedere ad integrare e/o modificare il predetto Regolamento se si renderà necessario ribadendo che la Regione Piemonte dovrà adottare norme atte a favorire lo sviluppo del settore e definire i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni, così come stabilito dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore".



COMUNE DI VICOFORTE
(prov. di Cuneo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate dalle Leggi 14 febbraio 1963 n. 161, 23 dicembre 1970 n. 1142, 4 gennaio 1990 n. 1, 17 agosto 2005 n. 174, dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, dal D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Con il termine “acconciatore” si designa l’attività esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

3. Con il termine “estetista” si designa l’attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92 sono comunque soggette al presente regolamento le attività svolte anche con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato alla L. 1/90, ivi comprese i c.d. “solarium” o centri abbronzatura, il bagno turco e simili.

4. Si considera inerente l’attività di estetista e pertanto soggetto alla D.I.A. di cui all’art. 3 del presente regolamento, l’esercizio delle seguenti attività:

- a) centri di abbronzatura, solarium;
- b) attività di massaggio e ginnastica estetica;
- c) attività di disegno epidermico o trucco semipermanente;
- d) manicure e pedicure;
- e) attività di onicotecnico.

5. Per “centri di abbronzatura, solarium” si intende l’effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l’uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone, con presenza di operatori professionali; si intende per “attività di massaggio e ginnastica estetica” le relative attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo; per “attività di disegno epidermico o trucco semipermanente”, l’insieme dei trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo (es. tatuaggi c.d. “all’Hennè”), al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, anche attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti e per quanto riguarda l’attività di onicotecnico, l’attività di ricostruzione delle unghie naturali e l’attività di decorazione e/o applicazione di unghie artificiali mediante giustapposizione di una protesi preconfezionata alle stesse a fini di abbellimento del dito.

6. Si considera non inerente l’attività di estetista, e pertanto non soggetto alla D.I.A. di cui all’art. 3, l’esercizio delle seguenti attività:

- a) attività con finalità di carattere terapeutico;
- b) attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica;
- c) attività di tatuaggio;
- d) attività di piercing.

7. Per “attività con finalità di carattere terapeutico” si intendono le attività di carattere sanitario svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (es. massofisioterapista, terapeuta della riabilitazione fisica, audioprotesista, podologo, ecc.); per “attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica”, le attività usualmente svolte nelle palestre

e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica; per "attività di tatuaggio", l'attività consistente nella colorazione di figure e disegni, con il carattere della indelebilità, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti; per "attività di piercing", l'attività consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiale diversi, in varie zone del corpo.

8. Le attività di tatuaggio e piercing, sebbene non soggette alla D.I.A. di cui all'art. 3 del presente regolamento, soggiacciono alle disposizioni ed agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 22/05/2003.

ART. 2 LIMITI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o tramite posteggio.

2. Tali attività possono essere svolte presso il domicilio del cliente o presso la sede designata dal cliente, su sua richiesta, da parte di coloro che hanno presentato la prescritta D.I.A. o da loro dipendente incaricato, purché recante al seguito copia della D.I.A..

3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, previa presentazione della prescritta D.I.A. e solamente in orari coincidenti con quelli di apertura o funzionamento degli esercizi citati.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere svolte presso i locali di abitazione dell'esercente, a condizione che il medesimo consenta i controlli da parte dell'Autorità competente; i locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizi igienici idonei.

5. È vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, anche se svolte a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi, a titolo didattico o altro, senza preventiva presentazione della D.I.A., di cui all'art. 3 e a condizione che le prestazioni non comportino corrispettivo sotto alcuna forma, neppure come rimborso per l'uso dei materiali di consumo. Tali prescrizioni non si applicano per quelle iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzate dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.

6. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

7. Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, in assenza di autorizzazione/comunicazione per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa.

ART. 3 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentarsi al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, qualunque sia la natura giuridica dell'impresa ed ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme,

centri commerciali come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 114/98, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati); tale dichiarazione è valida per i locali in essa indicati.

2. Con la dichiarazione di inizio attività l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei seguenti presupposti e requisiti :

a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese non aventi tali requisiti, iscrizione nel Registro delle Imprese;

b) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività nonché superficie minima dei locali come prescritto dall'articolo 5;

c) requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:

- in caso di impresa individuale in capo al richiedente, ovvero in capo a persona designata ad assumere la direzione dell'azienda nella fattispecie di cui al successivo art. 4 comma 3;

- in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n.443, come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);

- in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a), della Legge 8 agosto 1985, n. 443, in capo all'unico socio;

- in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. b), della Legge 8 agosto 1985, n.443, in capo ai soci accomandatari;

- in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia);

d) rispondenza dei locali alle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso.

3. Il subingresso, il trasferimento di sede e ogni modificazione concernente le attività soggette al presente regolamento (variazione ragione sociale, ampliamento del locale, ecc.) sono soggetti alla presentazione di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.

4. Le dichiarazioni di inizio attività devono essere indirizzate al Comune di Vicoforte utilizzando l'apposita modulistica; in particolare devono essere indicati:

a) le generalità del dichiarante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);

b) l'ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);

c) l'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore e/o estetista);

d) il possesso dei presupposti e requisiti legislativi e regolamentari per l'esercizio dell'attività.

5. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione prescritta dalla vigente normativa.

6. Prima dell'effettivo inizio dell'attività, gli interessati devono esibire idoneo titolo comprovante la disponibilità dei locali (contratto di locazione o di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.).

7. In caso di subingresso per atto tra vivi dovrà essere prodotta copia del relativo contratto di trasferimento.

8. Il procedimento amministrativo concernente la dichiarazione di inizio attività è disciplinato dall'art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i.

ART. 4 FORMA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 può presentare dichiarazioni di inizio attività in numero non superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
2. Una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 può presentare dichiarazioni di inizio attività relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia personalmente diretto da un responsabile in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in tal caso, sulla dichiarazione di inizio attività, dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.
3. Una stessa impresa esercitata in forma individuale può presentare dichiarazioni di inizio attività relative a più sedi (unità locali), a condizione che ogni ulteriore esercizio sia personalmente diretto da un responsabile in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in tal caso, sulla dichiarazione dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda, la quale deve accettare espressamente l'incarico e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia).
4. Una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 può svolgere nel proprio esercizio, oltre all'attività principale di acconciatore, l'attività secondaria di estetica in qualità di ditta non artigiana, nel pieno rispetto di tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento (igienico sanitari, direttore tecnico, ecc.) e a condizione che l'attività principale continui ad essere tale; allo stesso modo è consentito l'esercizio dell'attività secondaria di acconciatore nei laboratori in cui viene esercitata l'attività principale di estetista.
5. Lo svolgimento congiunto delle attività di acconciatore ed estetista nello stesso esercizio può avere luogo previa presentazione di un'unica dichiarazione di inizio attività, a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per esercitare le attività e che esse vengano svolte in locali distinti e separati; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'attività svolta dovrà essere adeguata di conseguenza.

ART. 5 IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA

1. Per quanto concerne l'aspetto edilizio dei locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista valgono, in generale, le norme stabilite dal D.M. 236/89 e dalle Linee guida di cui alla D.G.R. 16/01/2006, n. 30-1995.

Nello specifico:

- a) i locali devono essere adibiti esclusivamente a tale attività, non essere direttamente comunicanti con quelli eventualmente adibiti a civile abitazione, essendo richiesti ingressi separati;
- b) per i locali di lavoro e le sale di attesa, la superficie di aerazione-illuminazione deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
- c) i locali per l'attività di acconciatore devono avere una superficie minima di mq. 10 per un solo posto di lavoro e di mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- d) i locali per l'attività di estetista devono avere una superficie minima di mq. 14 oltre ad un idoneo spazio per l'attesa.
- e) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti e certificati nel rispetto della L. 46/90; tutte le apparecchiature devono essere omologate; deve essere prodotta copia della

dichiarazione di verifica impianti messa a terra (art. 328 D.P.R. 547/55); gli impianti e le apparecchiature esistenti dovranno essere adeguati nei termini previsti dalla legge 46/90;

f) i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di mt. 1.80, devono avere le superfici facilmente lavabili e disinfettabili;

g) ogni esercizio deve essere provvisto di n. 1 servizio igienico per gli utenti (conforme al D.M. 236/89 art. 8.1.6) dotato di pareti lavabili e disinfettabili con antilatrina provvista di lavandino a comando non manuale. Deve essere previsto l'uso di dosatori automatici di sapone ed asciugamani a perdere o monouso;

h) nel caso in cui l'attività occupi personale dipendente deve essere previsto uno spogliatoio e servizi igienici in rapporto al numero dei dipendenti;

i) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi, in materiale lavabile, disinfettabile, non poroso, dotati di acqua corrente calda e fredda per l'uso diretto dell'attività. I sistemi di smaltimento delle acque di scarico devono essere conformi alla normativa vigente;

j) tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di contenitori similari per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile per la raccolta del materiale di rifiuto. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato con regolarità e frequenza tali da garantire la massima igiene;

y) tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente da poter essere cambiata ad ogni servizio. Tutti gli strumenti e gli attrezzi utilizzati devono essere monouso; in caso di impossibilità devono essere numericamente sufficienti, proporzionati al numero degli utenti, in modo tale che il riutilizzo degli stessi sia consentito solo dopo adeguata pulizia e disinfezione secondo le modalità previste al successivo punto n. r);

k) deve essere disponibile un armadietto contenente materiale di pronto soccorso;

l) il mobilio e l'arredo devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione;

m) i titolari delle attività di cui al presente regolamento hanno l'obbligo di osservare e di far osservare le seguenti norme igieniche e di profilassi:

n) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

o) il personale addetto deve osservare scrupolosamente e costantemente le norme di pulizia e igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie ed indossare sempre abbigliamento di colore chiaro tenuto in stato di perfetta nettezza;

p) prima di iniziare ciascun servizio il personale deve lavarsi accuratamente le mani;

q) per ogni cliente deve essere usata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

r) tutti gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante moderni sterilizzatori, dopo essere stati accuratamente lavati ed asciugati; per la sterilizzazione fisica il metodo più semplice e più pratico è la bollitura per 20 minuti. In alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave (a 121° per almeno 20 minuti) o la sterilizzazione a secco (stufe a secco a 170° per due ore). Quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente gli strumenti da disinfettare;

s) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua calda corrente e l'aspersione della superficie rasata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei mezzi disinfettanti;

t) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle normative vigenti in materia. Le operazioni di preparazione e miscelazione delle sostanze utilizzate devono avvenire in una zona tecnica a ciò adibita e sotto cappa di aspirazione: a tal fine potranno essere impiegate le apposite cappe a mobiletto munite di ruote.

u) l'impiego di prodotti e solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive deve essere sempre seguito da abbondanti aerazioni degli ambienti;

v) durante l'applicazione e l'uso di liquidi e sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;

x) la dichiarazione di idoneità igienico – sanitaria dei locali deve essere richiesta per l'apertura di nuove attività, per i subingressi e per i trasferimenti e ogni qualvolta siano mutate le condizioni precedentemente accertate. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità;

z) ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature deve essere preventivamente comunicata all'Autorità comunale per le verifiche di legge.

2. Il Sindaco in qualsiasi momento, d'ufficio o a richiesta, può apportare modifiche migliorative ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente articolo, sentito il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 6 INVALIDITÀ, MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

1. Nel caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni o, in mancanza di questi, gli eredi legittimi possono subentrare nella titolarità o nella gestione dell'azienda, anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro sei mesi dall'evento. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, vengono meno gli effetti della presentazione della D.I.A. e l'attività deve essere cessata, salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART. 7 SOSPENSIONI TEMPORANEE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il Comune ordina la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

a) perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3, salvo quanto previsto dall'articolo precedente;

b) sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari, fatto salvo quanto previsto al seguente punto 2);

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

2. L'attività, in caso di accertata mancanza dei requisiti igienico-sanitari, viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere sanate entro il termine fissato dal competente organo tecnico, pena la cessazione dell'attività stessa.

3. Quando l'attività viene sospesa per periodi superiori a 60 giorni, il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino ad un anno, eventualmente prorogabile su motivata richiesta dell'interessato.

4. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione all'ufficio comunale competente entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione stessa, restituendola dichiarazione di inizio attività.

ART. 8
OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, DELLE
TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITÀ SANITARIA

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, la dichiarazione di inizio attività, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 9
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico, in modo ben visibile anche all'esterno del negozio, di un cartello riportante l'orario di apertura settimanale.

2. L'orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non prima delle ore 7.00, chiusura serale non oltre le ore 23.00; l'orario di apertura ed ogni sua variazione devono essere segnalati per iscritto all'ufficio comunale competente.

3. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari debbono scegliere un unico tipo di orario per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma dei commi precedenti.

4. Fatte salve deroghe di carattere particolare, nella giornata di domenica, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale è obbligatoria la chiusura dei laboratori. Detto obbligo non ricorre per gli esercizi ubicati all'interno di alberghi, centri commerciali (come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 114/98), istituti di ricovero, ospedali, caserme, case di cura, istituti di pena e convivenze.

5. È facoltà dei titolari degli esercizi di osservare una giornata di chiusura infrasettimanale; in tal caso il giorno prescelto o la sua modificazione dovrà essere comunicato al Comune ed all'utenza con le modalità previste dal presente articolo.

6. Il Sindaco, in caso di richiesta motivata da parte di un numero significativo di esercenti e/o delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe agli orari di apertura e di chiusura nonché all'obbligo di chiusura nei giorni domenicali e festivi.

7. È consentita la protrazione dell'attività oltre i limiti di orario esclusivamente a porte chiuse e per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

ART. 10
VIGILANZA E SANZIONI

1. Agli effetti dell'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria locale e qualsiasi Autorità alla quale siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, salvo che la violazione non costituisca reato o che venga sanzionata da disposizioni legislative specifiche, è punita con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza aver presentato la prescritta dichiarazione di inizio attività, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

ART. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente regolamento saranno apportate previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Le consultazioni potranno avere luogo mediante riunioni appositamente convocate ovvero mediante richiesta di espressione di parere scritto od infine mediante il cosiddetto "silenzio/assenso".

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore allorché sia divenuto esecutivo, a norma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 27 aprile 1996, n. 24.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – AMBITO DI APPLICAZIONE:	pag. 1
ART. 2 - LIMITI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ:	pag. 2
ART. 3 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ:	pag. 2
ART. 4 - FORMA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ:	pag. 4
ART. 5 - IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA:	pag. 4
ART. 6 - INVALIDITÀ, MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ:	pag. 6
ART. 7 - SOSPENSIONI TEMPORANEE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ:	pag. 6
ART. 8 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELLA AUTORITÀ SANITARIA:	pag. 7
ART. 9 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI:	pag. 7
ART.10 - VIGILANZA E SANZIONI:	pag. 7
ART.11 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO:	pag. 8
ART.12 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI:	pag. 8

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL ventinove giugno duemilasette
(D L.vo 18.8.2000 n. 267)

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: con parere favorevole.

Li ventinove giugno duemilasette



Il Responsabile servizio int.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: con parere favorevole.

Li ventinove giugno duemilasette

Il Responsabile Ragioneria

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Luca Basso

IL SEGRETARIO COMUNALE



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07 luglio 2007, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

IL SEGRETARIO.